



COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del 27-09-2011

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE. INSERIMENTO ART. 24 BIS, INERENTE L'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE.
-----------------	--

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato _____ prot. _____ diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **Consigliere** Sig. **LATINO SALVATORE** assistito dal Segretario_Generale dott.**ALBINO MARIA**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni. Assegnati n. – In carica n. 20 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica; Presenti N. **12** come segue:

CALVO PATRIZIA	A	TRICOMI GIAN PAOLO	P
GUGLIOTTA CORRADO	A	FLORIDDIA LUIGI	P
LATINO SALVATORE	P	CAVALLO ROSARIO	P
MACAUDA ANDREA	P	SPATOLA GIOACCHINO	A
VACCARO CORRADO	A	NOBILE GIORGIO	P
RIZZA COSTANZO MAURIZIO	P	SPARACINO VINCENZO	A
GIALLONGO ROSARIO	A	INCATASCIATO GIUSEPPE	P
GIANNI' ADRIANO	P	MODICA CORRADO	A
GAMBUZZA GIUSEPPE	P	ARANGIO FRANCESCO	P
SANTOCONO ROSARIO	P	GERRATANA PIERGIORGIO	A

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 06-07-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to IEMMOLO PIETRO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 07-07-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to LOREFICE CARMELO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 1 marzo 1999, è stato approvato il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali ;

Preso atto delle disposizioni contenute degli art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 in ordine al potere regolamentare dei Comuni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 167;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" con particolare riferimento agli artt. 1 e 8;

Ritenuto di introdurre l'istituto della compensazione come punto d'equilibrio, nella fase di adempimento, tra interesse fiscale dell'Ente e la tutela delle ragioni del contribuente;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del Titolo VI del vigente Regolamento, introducendo dopo l'art. 24, un nuovo articolo 24 bis, che specificatamente si allega quale parte integrante;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Vista la deliberazione di G. C. n. 148 del 15/06/2011

Si Propone

- 1 . Di modificare, per i motivi espressi in narrativa, il Titolo VI del vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Tributarie introducendo il nuovo art. 24 bis, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione della presente modifica all'Albo Pretorio per un periodo pari a giorni 15 (quindici), unitamente alla presente Deliberazione.
3. Di dare all'atto approvato la giusta divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa a ciò preposti.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LATINO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALBINO MARIA

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 10-10-2011 al 25-10-2011 con n. _____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 10-10-11 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 26-10-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBINO MARIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-10-2011 al 25-10-2011 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 20-10-2011 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 21-10-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBINO MARIA



Comune di Rosolini

Provincia di Siracusa

Ufficio Tributi

ALLEGATO "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Modifica al Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate. Inserimento art. 24 bis, inerente l'istituto della Compensazione.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 1 marzo 1999, è stato approvato il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali ;

Preso atto delle disposizioni contenute degli art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 in ordine al potere regolamentare dei Comuni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 167;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" con particolare riferimento agli artt. 1 e 8;

Ritenuto di introdurre l'istituto della compensazione come punto d'equilibrio, nella fase di adempimento, tra interesse fiscale dell'Ente e la tutela delle ragioni del contribuente;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del Titolo VI del vigente Regolamento, introducendo dopo l'art. 24, un nuovo articolo 24 bis, che specificatamente si allega quale parte integrante;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;


Vista la deliberazione di G. C. n. 148 del 15/06/2011

Si Propone


1. Di modificare, per i motivi espressi in narrativa, il Titolo VI del vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Tributarie introducendo il nuovo art. 24 bis, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione della presente modifica all'Albo Pretorio per un periodo pari a giorni 15 (quindici), unitamente alla presente Deliberazione.
3. Di dare all'atto approvato la giusta divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa a ciò preposti.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 .

L'Assessore
(dott. Salvatore Macanda)



Il Funzionario Responsabile
(Dott. Pietro Iemmolo)



Art. 24bis – Compensazione

Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una richiesta, redatta su modello predisposto dal comune, dalla quale risultano:

i) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

ii) i tributi a debito, di cui si chiede la compensazione con il credito di cui al precedente punto "i", le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;

c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso ai sensi del precedente art. 24. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

d) la compensazione è disposta d'ufficio dal Responsabile del Servizio delle Entrate con le medesime modalità previste per i rimborsi dal precedente art. 24, comma 4.